

**SINTESI DELLE DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI PROPAGANDA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL PERIODO ELETTORALE
(ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28,
ART. 29, COMMA 6, DELLA LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81)**

In relazione alle prossime consultazioni elettorali si ritiene utile ricordare alle Amministrazioni associate che, dal giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è vietata qualsiasi attività di comunicazione tranne che sia indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali e sia effettuata in forma impersonale.

Tale divieto opera sia se la consultazione elettorale concerne le singole Amministrazioni, come nel caso di rinnovo dei rispettivi Sindaci e Consigli, sia se la stessa si svolga nel Comune ma è riferita ad ambiti più vasti come quello nazionale e/o regionale, sempre se della Regione cui appartiene il Comune.

Attività di comunicazione ricomprese nel divieto di cui all'art. 9 della L. 28/2000

Ne consegue che, secondo la Guida redatta dall'ANCI Nazionale per le prossime consultazioni, durante il periodo definito dall'articolo 9 della legge 28/2000, le Amministrazioni comunali devono:

1. nell'informazione sulle modalità di esercizio del diritto-dovere di voto evitare qualsiasi considerazione/annotazione che sappia di propaganda per uno o più candidati;
2. evitare di utilizzare per iniziative varie la carta intestata del Comune, nonché il relativo logo per finalità diverse da quelle rigorosamente istituzionali e legate all'attività amministrativa dell'ente;
3. concedere patrocini in modo impersonale e limitarlo ai casi rigorosamente indispensabili;
4. redigere in modo imparziale i comunicati stampa da divulgare attraverso la casella di posta elettronica istituzionale o le locandine di iniziative varie (incluse inaugurazioni) da veicolare sul sito web istituzionale dell'ente;
5. adempiere alle disposizioni relative alla relazione di fine mandato senza parti assimilabili che ad una funzione propagandistica dell'Amministrazione uscente;
6. evitare di svolgere attività di comunicazione esterna se questa, per le sue caratteristiche, possa compromettere la parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale;
7. evitare che Sindaci e Consiglieri comunali condividano, sui propri profili Facebook personali, attività e contenuti propri dell'ente ed evitare di indurre i cittadini elettori a credere si tratti di comunicazione istituzionale;
8. realizzare in modo impersonale quegli eventi indispensabili all'esercizio della funzione istituzionale.

Cosa deve intendersi per impersonalità della comunicazione

L'impersonalità richiede che la comunicazione non sia riconducibile ad un soggetto determinato o determinabile, ma sia percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'Amministrazione al fine di evitare che possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Invero con riferimento all'impersonalità, il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale "personalizzata" che consenta alla Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico.

L'impersonalità della comunicazione richiede che sulla stessa non venga apposto il logo dell'Ente.

Inclusione delle piattaforme digitali nei divieti di cui all'art. 9 della L. 28/2000

L'articolo 9, a differenza delle altre fattispecie contemplate dalla legge 28/00, prescinde dall'identificazione dei possibili mezzi di diffusione della comunicazione istituzionale. Tali contenuti possono essere veicolati non solo attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa, ma anche tramite le più recenti modalità di diffusione, quali, tra l'altro, siti istituzionali, posta elettronica e profili social che a vario titolo illustrano l'attività di un Ente.

Il rispetto della disposizione dell'articolo 9, pertanto, deve essere assicurato anche dalle piattaforme di condivisione dei video e dai social network, ad esempio: condivisione di contenuti istituzionali dal profilo personale Facebook del Sindaco con quello istituzionale dell'Ente.

Casi di esenzione

Sono escluse le società di diritto privato, nonché i candidati che, anche se titolari di cariche politiche, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Anche i gruppi consiliari che non sono organi in senso proprio e non rappresentano l'Ente, sempre che non svolgano attività di propaganda elettorale attraverso i mezzi, le risorse, il personale e le strutture delle pubbliche amministrazioni correlate allo svolgimento delle funzioni degli Enti.

L'utilizzo dei social media da parte di soggetti istituzionali può assumere rilevanza ai fini del divieto di comunicazione istituzionale.

Sebbene l'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale riguardi le iniziative poste in essere da una "Pubblica Amministrazione", ovvero dagli organi rappresentativi degli Enti e non dai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, pur tuttavia non sono infrequenti i casi in cui l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha ritenuto inclusa nel divieto l'attività di comunicazione veicolata attraverso profili social privati di cui sono titolari soggetti istituzionali.

Ricadono in tali ipotesi: a) i profili personali accessibili, però, dalla pagina istituzionale dell'ente; b) le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche pubblicate su profili Facebook personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente.

La trasmissione integrale su canali televisivi e sul web delle riunioni degli organi consiliari degli Enti territoriali rientra nell'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale.

La trasmissione integrale delle sedute dell'organo consiliare delle Amministrazioni territoriali non rientra, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale e, pertanto, può essere diffusa.

La riproposizione integrale di tali sedute costituisce, infatti, una particolare ipotesi di programmazione informativa che deve rispettare i principi generali enunciati in materia di informazione dalla legge n. 28/00 (artt. 5 e 11 *quater*) e dalle disposizioni di attuazione della disciplina garantendo la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità, e la pluralità dei punti di vista dell'informazione.

Nel caso delle elezioni amministrative, invece, deve farsi riferimento al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Per le consultazioni referendarie, la data di convocazione dei comizi elettorali viene fatta coincidere con la data di indizione del referendum.

Quale sanzione si applica in caso di violazione del divieto di comunicazione istituzionale?

La comunicazione istituzionale è priva di presidio sanzionatorio proprio e per questo motivo, in caso di violazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, oltre ai provvedimenti di urgenza di cui all'art.10, comma 9, finalizzati a *"ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica"*, l'Autorità adotta sanzioni di natura accessoria, ex art. 10, comma 8, lett. a), ordinando *"la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla segnalazione. Ad esempio: pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella home page, e per la durata indicata, del messaggio di avvenuta violazione con espresso riferimento all'ordine dell'Autorità.

Alla pubblicazione di tali messaggi si è negli ultimi anni aggiunta la richiesta di un comportamento conformativo dell'Amministrazione, consistente nella rimozione delle



attività realizzate in violazione del divieto di comunicazione istituzionale al fine di far venire meno gli effetti lesivi prodotti durante il periodo di campagna elettorale. Es. Rimozione del volantino realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, unitamente alla pubblicazione del messaggio - Delibera 140/19/CONS.